

STUDIO LEGALE

Avv. Domenico Sorace

Patrocinante in Cassazione

89900 Vibo Valentia - Viale Accademie Vibonesi, 2

Tel. 0963/44426 - Fax 1782721204 - e-mail: studiolegaledomenicosorace@gmail.com

Pec: avvdomenicosorace@pec.it

ON.LE T.A.R LAZIO

RICORSO

Nell'interesse di **BOVA FRANCESCO DARIO** nato il 8.10.1987 a Vibo Valentia (VV) e residente in Vibo Valentia in Viale Kennedy snc, c.f. BVOFNC87R08F537U, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace (c.f.: SRCDNC60R16I350P - e-mail: studiolegaledomenicosorace@gmail.com - Tel. 0963/44426 - Fax: 1782721204 - PEC: avvdomenicosorace@pec.it), sito in Vibo Valentia via Accademie Vibonesi n. 2, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Legale rappresentante p.t.

Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del legale rappresentante p.t.

opere legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati

E NEI CONFRONTI

Claudio Heltai

Marchesano Azzurra

PER

L'annullamento, previa sospensiva tipica:

1. della graduatoria generale di merito relativa al concorso unico funzionari amministrativi (g.u. n. 50 del 30.6.2020 e g.u. n. 60 del 30.7.202), pubblicata una prima volta in data 17.10.2021 ed una seconda volta in data 14.1.2022,

- nella parte in cui ha collocato il ricorrente al posto n. 6075 (prima graduatoria) ed al posto n. 6084 (seconda graduatoria), con punti 27,5, omettendo: a) di valutare il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense, debitamente dichiarato in seno alla domanda, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. b); b) di riconoscere punti complessivi 30,5 (o, in subordine, punti 28,5); c) di posizionare il ricorrente in graduatoria in conformità al punteggio spettante.
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 3. Quindi, perché venga dichiarato il ricorrente, in conseguenza del nuovo posizionamento in graduatoria, quale vincitore del concorso.

FATTO

I

Il Dott. Avv. Bova Francesco Dario, laureato in giurisprudenza e, tra l'altro, abilitato all'esercizio della professione forense, ha partecipato al concorso unico funzionari amministrativi, pubblicato in G.U. al n. 50 del 30.6.2020 e G.U. n. 60 del 30.7.202), indetto dalla Commissione Ripam, per la copertura di n. 2736 posti.

In sede di domanda ha segnalato i titoli valutabili, secondo la tabella allegata al bando, tra l'altro indicando quello di abilitazione all'esercizio della professione forense, valevole punti 3. In particolare, ha testualmente dichiarato, a fronte del seguente quesito: *“di avere le seguenti esperienze lavorative comunque svolte e di possedere le seguenti attitudini utili allo svolgimento delle mansioni del profilo per cui si concorre”*, si essere in possesso dell' *“...Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato...”* (pag. 2 domanda).

All'esito dello scrutinio, il ricorrente è stato collocato, in seno alla graduatoria generale di merito, pubblicata in data 17.12.2021, al posto n. 6075 con punti 27,5 complessivi. Tale punteggio risultava, come la graduatoria ha evidenziato, riferibile: a) quanto a punti 25, alla prova scritta; b) quanto a punti 2,5, ai titoli valutati. Questi ultimi, a loro volta, sono la risultante del seguente scrutinio:: punti 0,5 per il titolo di laurea (art. 9 comma 5 lett.a), punti 2 per il diploma di specializzazione (art. 9 comma 5 lett. a).

Non ha trovato posto, al contrario, il riconoscimento del titolo di abilitazione alla professione forense, ancorchè catalogato e previsto ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. b).

II

Trattandosi di manifesto e mero errore materiale, ricadente su un dato vincolato e non liberamente apprezzabile, il dott. Bova, in vista di una rettifica, lo ha fatto immediatamente rilevare, con pec del 18.12.2021. In virtù di tale procedura, sull'Ufficio incombeva l'onere attivo di correggere il punteggio, incrementandolo da 27,5 a 30,5 (o, se ritenuto non attinente il titolo, da 27,5 a 28,5) e, in conseguenza, di riposizionare il candidato *in melius* in seno alla graduatoria. Se tale operazione si fosse compiuta il dott. Bova sarebbe stato graduato, quanto meno:

- a) In ipotesi di incremento di 3 punti, al posto n. 1534 (ultimo graduato con punti 30,5 è il n. 1533), quindi in posizione utile all'immissione in ruolo (il numero dei posti messi a concorso è pari a 2.736).
- b) In ipotesi di incremento di 1 punto, al posto n. 2596 (l'ultimo posizionato con punti 28,5 occupa il posto n. 2595 in graduatoria), anche in questo caso in posizione utile per l'immissione in ruolo.

Fatto sta che, a anche a fronte della segnalazione della parte, l'Ufficio è rimasto inerte e, in sede di nuova pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 14.1.2022, ha confermato il punteggio errato, addirittura facendo regredire il ricorrente al posto n. 6.084.

Anche in tale circostanza, ad ulteriore dimostrazione della volontà di evitare la collisione giudiziale, il ricorrente si è rivolto nuovamente alla Commissione Ripam, sollecitando la rettifica dell'errore materiale e l'addizione del punteggio spettante.

Nel silenzio dell'Amministrazione non rimane che agire in giudizio, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE, con riferimento all'art. 9 comma 5 punto b) del Bando concorsuale, nonché degli artt. 1-3 l. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, del DPR 487/1994, dell'art. 35 Dlgs 165/2001.

ECCESSO DI POTERE, per ingiustizia manifesta, errore in procedendo, illogicità, erroneità dei presupposti

A

L'art. 9 comma 5 del bando, *lex specialis* della procedura concorsuale, fonte indefettibile e non derogabile, statuisce che *La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:.... b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.*

Dunque, il dato ontologico dell'autodichiarazione del titolo di abilitazione, in sede di domanda, costituisce elemento *ex se* idoneo e vincolato, secondo il chiaro dispositivo della *lex specialis*, ai fini del suo riconoscimento in termini di punteggio.

Residua la sola valutazione quantitativa del titolo, dall'art. 9 comma 5 del bando ricordato al solo profilo di attinenza *al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.*

Ebbene, nessun dubbio che il titolo dichiarato sia immanente ed attinente alla tipologia di posti messi a concorso. Sul punto, si trova riscontro nel catalogo fissato dall'art. 1 del bando, recante “posti messi a concorso”¹.

¹ ventiquattro unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato; novantatre unità di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: novanta unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; tre unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; trecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno; quarantotto unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa; duecentoquarantatre unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze; duecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dodici unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; sessantasette unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; duecentodieci unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; novantadue unità da inquadrare, con il profilo di

Dunque, ai sensi dell'art. 9 comma 5, al cospetto di una dichiarazione correttamente compiuta in seno alla domanda ed in rapporto ad un'evidente attinenza del titolo rispetto *al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*², , alla Commissione non restava che prenderne pariteticamente atto e, valutato il previo possesso dello stesso (art. 9 comma 2)³, statuire il conferimento dei tre punti spettanti. Con tale maggiore punteggio, come detto, il ricorrente sarebbe balzato, nella peggiore delle ipotesi – e senza tenere conto dei criteri di priorità fissati, a parità di punteggio, dall'art. 10 - al posto n. 1534 (ultimo graduato con punti 30,5 è il n. 1533).

A tutto concedere, medesimo onere sarebbe spettato alla Commissione, anche se il titolo di abilitazione fosse stato considerato – non si vede come - non attinente al profilo professionale dei posti messi a concorso. Ciò avrebbe comunque meritato punti 1 aggiuntivi, ai sensi dell'art. 9 comma. 5 lett. b del bando (*1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*), portando la valutazione globale a punti 28,5 e la posizione in graduatoria quanto meno al posto n. 2596 (l'ultimo posizionato con punti 28,5 occupa il posto n. 2595 in graduatoria), anche in questo caso utile per l'immissione in ruolo.

Peraltro, che trattasi di operazione meramente paritetica e vincolata, cui la Commissione sarebbe stata tenuta senza alcun indice di discrezionalità, è denotato dall'art. 9 comma 7 del bando, che prescrive, testualmente, che *7. La commissione*

funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; centocinquantaquattro unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; ventidue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca; duecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; diciannove unità da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute; duecentosessantaquattro unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; ventitre unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; cinque unità da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello; due unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

² b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando

³ 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalita' di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.

Né, nel caso di specie, si è realizzata la condizione *ad excludendum* fissata dall'art. 9 comma 1 del bando, a mente del quale “*i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione*”. Ipotesi, questa, non ricorsa nel caso di specie, atteso che il dott. Bova ha espressamente indicato, in sede alla sua domanda, l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (pag. 2 della domanda) e l'ha ribadita in due successive occasioni.

B

Alla luce di quanto sopra, è del tutto evidente che la decisione della Commissione, reiterata anche a seguito di duplice invito al riesame formulato in modalità stragiudiziale, risulta essere illegittima *in parte de qua* e violativa dei principi generali che governano il procedimento amministrativo e, ancora più severamente, quello concorsuale ad evidenza pubblica.

Si colgono in tale modalità i segni di una vanificazione dell'art. 1 della l. 241/1990, a mente del quale, con disposizione precettiva, inderogabile e nomofilattica, *L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza*. Parimenti, risulta vanificato l'art. 1 comma 2 bis della medesima l. 241/1990 che, a favorire un metodo di cooperazione e semplificazione attiva, ha statuito che *I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*. Esattamente quanto, ripetutamente e con il presidio di apposita documentazione, ha provato a fare, inascoltato, il ricorrente.

Peraltro, lo stesso art. 1 della l. 241/1990 ha intensificato, al comma 2, il senso dei suoi principi, iscrivendo un preciso onere a carico della P.A.: *La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*. Anche in questo caso, sempre in ottica di efficientamento e razionalizzazione, si è imposta alla mano pubblica di conformare la sua azione ai dettami normativi, senza dover ricorrere a defatiganti alterazioni procedurali, che non abbiano origine nell'evidenza dei dati.

Ma v'è di più. L'art. 3 della l. 241/1990 ha posto un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti, soprattutto se a contenuto restrittivo. A tale regola non sfuggono le procedure ad evidenza pubblica e quelle concorsuali in particolare, come chiaramente espone il comma 1: *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato*. La motivazione, nel caso che ne occupa, risultava essere particolarmente necessaria, considerati il vincolo paritetico che risultava violato e la circostanza che il dott. Bova aveva provveduto a segnalare e documentare l'errore, peraltro in ampio anticipo rispetto alla successiva pubblicazione della graduatoria.

Né trova comprensione la circostanza che la Commissione, al cospetto: a) di una formale segnalazione di parte; b) di una intangibile ed imperativa statuizione del bando; c) di un'evidente sussistenza del titolo, abbia potuto omettere quanto doveroso e richiesto. Si coglie, in tale omissione, una grave violazione dell'art. 97 della Costituzione, secondo cui *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione*.

D'altronde, il tema del buon andamento, dell'efficienza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, costituisce patrimonio primario del sistema normativo ed interpretativo. Il DPR 9.5.1994 n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*),

fornisce, in materia concorsuale, una chiave di lettura tassativa, precedendo, all'art. 1 comma 2 che *Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.*

In pari direzione va l'art. 35 del Dlgs 165/2001, a mente del quale *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.*

Nel caso di specie è indubitabile che l'omessa valutazione del titolo di abilitazione autodichiarato e documentato abbia, per un verso, vulnerato il principio di imparzialità e la *par condicio* che permeano il procedimento di selezione concorsuale pubblica, per altro verso generato un *vulnus* allo stesso interesse pubblico, nella misura in cui l'Ufficio, in contrasto alla *lex specialis* ed alle norme primarie di carattere generale, ha in concreto postergato il criterio di priorità selettiva che governa il procedimento concorsuale, ribaltandolo in favore di quello contrario.

D'altra parte, nella medesima ottica concettuale, di necessaria conformazione degli atti amministrativi al principio di legittimità, l'art. 21 *octies* l. 241/1990 ha statuito che *E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*, mentre l'art. 21 *nonies* ha ulteriormente specificato che tale annullamento possa avvenire anche d'ufficio, *sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.* Ebbene, proprio in relazione a tale disposizione, l'Ufficio avrebbe dovuto dar luogo

all'emendazione dell'errore materiale in cui è incorso, tenendo conto che la funzione della procedura concorsuale è esattamente quella di selezionare, nell'interesse pubblico, i candidati migliori, meglio dotati e meglio titolati, in modo che le rispettive competenze vengano riversate nella funzione pubblica loro affidata. Ne segue che, esattamente tenendo conto delle *“ragioni di interesse pubblico...degli interessi dei destinatari”*, la Commissione era chiamata ad annullare ed emendare la graduatoria *in parte de qua*, in applicazione, peraltro, di una disposizione non discrezionale, ma vincolante e paritetica. Tanto più che la Commissione a tale scopo era stata ripetutamente chiamata, sia a ridosso della prima graduatoria, sia a ridosso della seconda.

Ne segue, in definitiva, l'illegittimità della graduatoria impugnata *in parte de qua* e la necessità della sua emendazione, con l'aggiunzione dei punteggi spettanti.

P.Q.M.

Si chiede che l'odierno ricorso venga accolto in ogni sua parte e che al Dott. Bova Francesco Dario venga assegnato il maggior punteggio spettante per il titolo di abilitazione alla professione di Avvocato, pari a punti 3 (totale: punti 30,5) o, in estremo subordine, pari a punti 1 (totale: punti 28,5). In conseguenza: a) venga emendata *in melius* la posizione in graduatoria, con ordine all'Amministrazione di assegnare l'ordine di priorità a parità di punteggio ex art. 10 del Bando; b) venga statuito che il candidato è vincitore di concorso, essendo la sua posizione utile, sia se potenziata di punti 3 (totale, punti 30,5), sia se potenziata di punti 1 (totale, punti 28,5). Con conseguente ordine all'Amministrazione di rendere disponibili per il ricorrente le sedi ed i ruoli che sarebbero spettati, in relazione al posizionamento in graduatoria ed all'ordine di scelta e chiamata.

Condanna a spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara trattarsi di ricorso di valore indeterminabile, preordinato a dar luogo ad un contratto di lavoro.

Roma, 15.2.2022

Avv. Domenico Sorace

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus è nei motivi del ricorso, il danno grave ed irreparabile nella natura del provvedimento, che è tale da escludere il ricorrente dal novero dei vincitori e, in conseguenza, dall'opportunità di ottenere una immissione cui ha diritto.

Si chiede che la misura cautelare comprenda, oltre che l'addizione del punteggio ed il conforme riposizionamento in graduatoria, anche il recupero del diritto di scelta, in relazione alla posizione spettante.

Condanna alle spese per la fase cautelare.

Roma, 15.2.2022

Avv. Domenico Sorace